



## **COMUNE DI ACI CASTELLO (Provincia di Catania)**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

*Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale del 4/5/2010, n. 34  
Testo integrato con gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale (in neretto e corsivo)*

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 : Oggetto del regolamento

### **TITOLO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

Art. 2 : Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Art. 3 : Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali. Canone occupazione suolo pubblico

Art. 4 : Categorie delle località

### **TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ESTERNI CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE**

Art. 5 : Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Art. 6 : Pubblicità dello sponsor

Art. 7 : Modalità di classificazione degli impianti

Art. 8 : Piano Generale degli impianti. Criteri, approvazione e revisione

Art. 9 : Tipologia degli impianti di pubblicità

### **TITOLO III PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

Art. 10 : Autorizzazione preventiva e modalità di rilascio – Revoca – Presupposti

Art. 11 : Documentazione

Art. 12: Posa in opera di mezzi pubblicitari e responsabilità

Art. 13 : Manutenzione degli impianti

Art. 14 : Divieti limiti e prescrizioni

### **TITOLO IV - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'**

Art.15: Oggetto

Art. 16 : Soggetto passivo

Art.17 : Applicazione dell'imposta

Art.18 : Affissioni dirette

Art. 19 : Dichiarazione

Art. 20: Pagamento dell'imposta

Art. 21: Rimborsi

Art. 22 : Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Art.23 : Riduzioni dell'imposta

Art.24: Esenzioni dell'imposta

### **TITOLO V SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 25 : Oggetto

Art. 26 : Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 27 : Riduzione del diritto

Art. 28 : Esenzioni dal diritto

Art. 29 : Pagamento del diritto

**TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 30 : Sanzioni tributarie e interessi

Art. 31 : Sanzioni amministrative

Art. 32 : Gestione del servizio

Art. 33 : Norme transitorie e finali

Art. 34 : Entrata in vigore

^^^^^^

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il Presente regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, l'effettuazione del servizio delle affissioni e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nell'ambito dei principi e delle norme di cui agli artt. 1 - 37 del Decreto legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modifiche, nonché la regolamentazione, nella stessa materia, del canone per l'occupazione di aree pubbliche a carico del titolare della concessione.

Il presente Regolamento, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale, in quanto incidente sull'arredo urbano e sull'ambiente .

La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Aci Castello sono soggette rispettivamente ad una imposta sulla pubblicità ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs 507/93 e successive modifiche, nonché ad un canone di concessione.

## TITOLO II

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA E DEL CANONE

### Art. 2

#### Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/93 questo Comune, con popolazione residenziale di n. 19.000 abitanti al 31 Dicembre 2009, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune, posto in una pregevole località famosa per le sue coste bagnate dal mar Ionio, viene applicata una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi del D. Lgs 507/93.

Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi di cui all'art. 12 DLgs 507/93;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dell'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti (di cui all'art. 14 D.Lgs. 507/93);
- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D. Lgs. 507/93;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale di cui all'art. 19 D.Lgs. 507/93. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con provvedimento comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e

devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 3**

#### **Publicità effettuata su spazi ed aree comunali – Canone occupazione suolo pubblico**

Nei casi in cui i mezzi pubblicitari venissero installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati, soggetti a servitù di pubblico passaggio, ove consentita dalla legge e nelle modalità previste dal piano generale degli impianti, oltre alla corresponsione dell'imposta, in base alla suddetta tariffa stabilita per l'autorizzazione, è dovuto anche il canone di affitto o di concessione, nonché per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

### **Art. 4**

#### **Categorie delle località**

La Giunta comunale potrà stabilire eventuali categorie speciali di località del Comune, se lo stesso dovesse superare il numero di abitanti previsto dalla categoria di appartenenza attuale del Comune medesimo. In tal caso, la Giunta stabilirà una maggiorazione dell'imposta e del canone da applicare alle affissioni aventi carattere commerciale.

## **TITOLO II**

### **INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ESTERNI CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE**

### **Art. 5**

#### **Tipologia pubblicitaria e quantità degli impianti pubblicitari**

S'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni ad eccezione delle insegne su fabbricato.

La tipologia, le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, è disciplinata dal presente Regolamento degli impianti pubblicitari.

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/93, n. 507 in :

A) pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti;

B) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;

C) pubblicità varia, effettuata con striscioni o altri mezzi similari che

attraversano strade o piazze

Le tipologie degli impianti da collocarsi sul suolo pubblico del Comune sono:

Affissione di natura istituzionale: Comunicazione comunale affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, di natura sociale o istituzionale, priva di rilevanza economica, effettuata dal concessionario del servizio Pubbliche Affissioni.

Affissione di natura commerciale pubblica . Impianti comunali sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale (affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei) effettuata dal concessionario del servizio Pubbliche Affissioni.

Pubblicità esterna privata Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi o altri mezzi pubblicitari, di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio.

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle forme di affissione fissate dalle presenti linee guida, (pubblicità esterna e pubbliche affissioni) riferita alla popolazione comunale residente di circa 19.000 abitanti censiti al 31/12/2009, non deve essere superiore a 900 mq. Le preinsegne non sono soggette a presente dimensionamento, pertanto la loro collocazione non è soggetta a contingentamento.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto dei minimi di legge fissati dall'art. 18 D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, è destinata per il 1/3 alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica pari a una superficie complessiva di di 300 mq).

I restanti 2/3 (600 mq.) sono riservati per metà alle affissioni di natura commerciale: Pubblica Affissione Commerciale (PAC).. effettuata dal servizio Pubbliche Affissioni, e la restante metà al Pubblicità Esterna Privata (PEP) a carico di soggetti privati e/o comunque diversi dal concessionario del servizio.

## **Art. 6**

### **Pubblicità dello sponsor**

In caso di contratto di sponsorizzazione che preveda, a fronte di un contributo di natura economica o di altra prestazione a favore del Comune, la pubblicità dello sponsor, l'Amministrazione può autorizzare l'effettuazione di affissioni sia commerciali che di pubblicità esterna privata – In tali casi, le superfici utilizzate per la pubblicità, realizzata entro gli spazi del bene mobile o immobile oggetto di sponsorizzazione, non rientrano nel calcolo complessivo della quantità massima degli impianti di cui all'art.5, e sono disciplinate, in deroga al presente regolamento, da apposita convenzione stipulata tra il Comune e lo sponsor, in esenzione dal canone di affissione, salvo il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità – In tali casi all'affissione provvede direttamente lo sponsor a proprie cura e spese, secondo le modalità stabilite dalla convenzione di cui sopra, anche mediante l'utilizzo di appositi impianti pubblicitari messi a disposizione da parte dello sponsor, appositamente autorizzati dal Comune e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dall'art. 14 del

presente regolamento.

## ART. 7

### Modalità di classificazione degli Impianti

#### Classificazione per tipologia:

- **A pavimento:** elemento bidimensionale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili, con una sola o entrambe le facce destinate a supportare l'affissione, eventualmente dotato di ante;

- **A parete:** Elemento bidimensionale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi cartacei o simili; con una sola faccia destinata a supportare l'affissione, eventualmente dotato di ante;

- **Stradale:** manufatto bidimensionale, vincolato al suolo o alla parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, elaborati direttamente sul pannello espositivo, tali manufatti sono caratterizzati dal cambio dell'intero pannello espositivo;

- **Dipinto:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza ai fabbricati, caratterizzato dalla sua grande superficie;

- **A messaggio variabile:** elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati.

- **Luminoso:** elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione; finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, sia direttamente mediante l'utilizzo di teli retroilluminanti sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili illuminati con corpi illuminanti esterni;

#### Per utilizzo

- **Affissione Istituzionale:**

- rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate per adempiere agli obblighi di legge o per comunicazioni di pubblico interesse;

- sono effettuate su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici ovvero su istanza dei privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Affissione Sociale:**

- rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse, il contenuto del messaggio deve essere riferito alla manifestazione;

- sono effettuate su richiesta di soggetti pubblici o privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Affissione Commerciale:**

- rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica;

- sono effettuate su richiesta dei soggetti privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Affissione Necrologica:**

- rientrano nella fattispecie gli annunci, i ringraziamenti e gli anniversari relativi ad eventi luttuosi effettuati su istanza dei soggetti privati;

- sono effettuate su richiesta di soggetti privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio Pubblica Affissione

- **Pubblicità Esterna Privata:**

- rientrano nella fattispecie la pubblicità effettuata per conto altrui;

- sono effettuate su richiesta di soggetti privati;

- l'affissione è curata dal proprietario dell'impianto

**Per durata:**

- **Impianti permanenti:** costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione;

- **Impianti temporanei:** costituiti da manufatti installati per una durata non superiore a 180 giorni consecutivi.

**Classificazione per categoria**

- **Cartello:** Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.

- Il cartello che può essere luminoso o illuminato, ha forma rettangolare dalle dimensioni contenute entro i limiti minimi di 0,70 mq e massimi di 18,00 mq.

- È ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 1 elemento per ogni senso di marcia.

È ammesso in base alla zone geografiche, delle presenti Linee Guida, secondo i formati stabiliti in ciascuna di esse.

Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.

Qualora collocato su marciapiede deve rispettare una distanza minima dal margine esterno (verso la carreggiata), pari a 50 cm. -

L'impianto non deve interferire con il transito dei pedoni e deve garantire la mobilità ai soggetti con limitata capacità motoria, in tal senso devono essere rispettate le disposizioni sulle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 503/1996 -

**Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario Un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario. Rientrano in questa tipologia, se utilizzati per tale scopo: Il cartello, la palina di segnalazione fermata bus, le pensiline di attesa bus, le transenne parapetonali, i cestini, le panchine, i gabinetti autopulenti, gli orologi o simili, ecc.

Sono assimilati ad impianti di pubblicità o propaganda i manufatti finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili secondo le definizioni precedenti.

Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli.

La distanza dal limite della carreggiata o dal limite esterno del margine del marciapiede deve essere valutato in base alla tipologia di impianto in sede di valutazione del progetto.

Il bordo inferiore dell'impianto pubblicitario di servizio nel rispetto dell'art. 49 c. 5 del D.P.R. n° 495/92 deve essere rapportato alla tipologia di impianto utilizzato.

Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del DPR 485/92, agli impianti pubblicitari di servizio, recanti uno spazio pubblicitario inferiore a 3 mq, non si applicano le distanze fissate dall'art. 51, stesso c. 2, a condizione che siano sempre rispettate le limitazioni e i divieti indicati dall'art. 23, c. 1 del D.Lgs. n° 285/92.

La distanza da impianti pubblicitari può essere nulla (uguale a zero) a condizione che non occulti la percezione del messaggio pubblicitario già esposto.

Per gli impianti pubblicitari di servizio, recanti uno spazio pubblicitario  $\geq 3$  mq, non si applicano le distanze indicate alla tabella del Regolamento di applicazione dell'imposta sulla pubblicità all'art. 8, comma 4.

Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.

L'installazione di impianti pubblicitari di servizio deve essere subordinata alla stipula di apposita convenzione. Tale convenzione, potrà essere prevista all'interno di piani di arredo urbano approvati dal Comune; il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi armonici e coordinati nel loro insieme; sono ammesse singole installazioni. La convenzione può essere subordinata allo svolgimento di apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica.

## **Art. 8**

### **Piano Generale degli Impianti. Criteri. Approvazione e revisione**

Il Piano Generale degli impianti deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente Regolamento, nonché nella legislazione vigente in materia.

Il Piano deve indicare le collocazioni dei singoli impianti nel territorio

comunale (anche individuando aree distinte dei centri abitati), ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme dettate dall'art.23 del Nuovo Codice della strada D. Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 nonché dallo strumento urbanistico generale vigente, tenendo conto dei principi indicati nei commi successivi. Il piano deve prevedere:

- le scelte tipologiche coerenti con il contesto urbano e viabilistico con limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località d'installazione;
- la collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente, nonché alla popolazione stagionale, vista l'alta densità abitativa nel periodo primavera-estate;
- l'individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di impianti pubblicitari;
- gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;

Il piano deve comprendere:

- a) le norme tecniche di attuazione;
  - b) Il Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata, comprese le aree comunali del patrimonio disponibile ( recinzioni, pareti di edifici, stazioni di servizio ed aree di parcheggio );
  - c) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano;
- il piano deve essere redatto secondo i criteri di:

- totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura, imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, nonché delle disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione;
- verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari in relazione ai criteri di salvaguardia dei siti architettonici e monumentali, di zone con caratteristiche panoramiche ed ambientali, di luoghi a forte connotazione di centralità urbana e del rispetto del verde.

Il Comune, ai sensi dell'art.23, comma 6 del Codice della strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime previste dall'art.51 comma 4, del regolamento di attuazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il piano è approvato dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

Il Servizio competente, previa acquisizione dei pareri da parte degli altri Servizi interessati, anche mediante conferenza di Servizi, potrà proporre alla Giunta Comunale l'aggiornamento delle quantità di spazi pubblicitari e le eventuali variazioni nell'individuazione dei siti.

**Art. 9**

**Tipologie degli impianti di pubblicità**

**A) Pubblicità esterna privata:**

**A1) Impianti di pubblicità permanente:**

- Preinsegna
- Cartello
- Poster
- Totem
- Cartellone
- Murales
- Palina, pensilina, cestino, orologio: mono o bifacciali,
- Paletto di fermata bus o indicatore parcheggio di taxi e simili
- Bacheche, e altre tipologie di impianti per la promozione di attività istituzionali del Comune
- Trespole polifacciale o totem
- Transenne parapetonali
- Impianti abbinati ad altri elementi di arredo urbano

**A2) Impianti di pubblicità temporanei:**

- Striscione
- Telo pubblicitario
- Stendardo - Gonfalone mono o bifacciale
- Locandina
- Segno reclamistico orizzontale e/o verticale
- Trespole polifacciale

**B) Pubblica Affissione**

**B1) Impianti di pubblicità permanente:**

- Cartello
- Tabella
- Trespole o totem
- Poster
- Vettrine per l'esposizione dei manifesti
- Stendardi porta manifesti
- Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - Armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio, prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti
  - Altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dalle presenti Linee Guida.

**B2) Impianti di pubblicità temporanea:**

- Locandine
- Striscione
- Telo pubblicitario
- Stendardo - Gonfalone

- Locandina
- Segno reclamistico orizzontale e/o verticale
- Trespolo polifacciale

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale

### TITOLO III

## PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

### Art. 10

#### Autorizzazione preventiva e modalità di rilascio – Revoca – Presupposti

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs.507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell' Area pianificazione urbanistica-edilizia privata, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o della tipologia e/o dimensione del mezzo pubblicitario.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

#### Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, sia poliennale che annuale o temporanea per l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari indicati al presente capo, viene concessa con provvedimento rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli impianti sportivi, quella promozionale relativa agli impianti di carburanti limitatamente a promozioni connesse direttamente al consumo degli stessi o all'interno degli stabili di medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali. E' comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigente e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare se, e nel caso in cui, è effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali, purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

#### Durata dell'autorizzazione

a) Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzativo indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi 6 (sei);

b) Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le 24 ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata e comunque alla scadenza del periodo indicata sull'atto autorizzativo.

c) Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre 24 ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le 24 ore successive.

Rinnovo delle autorizzazioni

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate per eguale periodo.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui il richiedente ha ottenuto il rilascio della stessa.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a) fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 495/92

b) mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;

c) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

d) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;

e) provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

f) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

**Art.11**

**Documentazione**

Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda in tre copie dovrà contenere in sintesi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente

b) documentazione tecnica composta da:

\* estratto di mappa e planimetria scala 1.1000/2000 con indicati i luoghi su cui verranno posti gli impianti

\* stralcio del P.R.G. vigente

\* documentazione fotografica (a colori) nel formato non inferiore a 10x13 con fotomontaggi o, rendering o tecniche simili in cui sia visibile il cartello nel contesto immediato dove si prevede la collocazione. Dovrà

essere garantita una visione completa della facciata comprensiva di basamento.

\* Scheda tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario di cui si richiede l'autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati

\* Rilievo quotato, in scala 1:200-500 dell'area in cui verrà ad insistere l'impianto con indicazioni delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale, edifici e recinzioni, e distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione.

Nel caso in cui l'impianto insista in aree pedonali marciapiedi, piazze ecc. dovrà essere prodotto idoneo elaborato atto dimostrare che l'impianto non risulti in conflitto con le normative sulle barriere architettoniche.

In caso di impianto luminoso addossato a muro, dovrà essere indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, da altri impianti a parete.

c) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, anche se l'impianto non è installato sulla stessa ma è da essa visibile

d) in caso di impianti posti su proprietà privata (sedime o parete verticale) il nulla-osta del proprietario o dell'amministratore del condominio.

e) una auto attestazione redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara: che il mezzo pubblicitario che intende collocare, è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la conformità delle norme a tutela della circolazione dei veicoli e persone nonché il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

L'impianto dovrà acquisire il N.O. da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Nel caso in cui l'impianto dovesse ricadere in territorio assoggettato ad altro vincolo sovraordinato sarà necessario acquisire preventivamente il Nulla Osta dell'Ente che ha emanato il vincolo stesso.

L'Ufficio competente entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto ed egli atti incluso i nulla osta ed i pareri da parte degli Enti sovraordinati, concede o nega l'autorizzazione. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione di rito, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sospende il procedimento ed invita la ditta ad integrare la documentazione richiesta; I tempi del procedimento ripartono dalla integrazione, le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 60 giorni dall'avviso del Comune.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate dalle persone direttamente interessate (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A, ovvero esercenti di attività commerciale); ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

L'istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti e dei criteri distributivi di cui alla cartografia riportante la localizzazione degli impianti, è assolta mediante il rilascio di pareri scritti vincolanti, resi dai competenti Uffici Comunali in ordine alla valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente, per la valutazione di impatto paesaggistico e di compatibilità con l'arredo urbano, per la valutazione dei requisiti tecnico funzionali del manufatto.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici interni all'Ente entro 30 giorni dalla presentazione o dalla data di integrazione della documentazione, e provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stata richiesta alcuna integrazione o emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, purché conforme alle norme del presente Piano, previo assolvimento dell'imposta sulla pubblicità.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la stessa ha espresso il proprio parere.

La presentazione all'ufficio della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesimi, prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al pagamento dell'imposta di pubblicità e dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico.

## **Art. 12**

### **Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità'**

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi preesistente, ove richiesto dal Comune, sia in occasione della installazione di un nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per la rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, ove richiesto dal Comune, dovranno essere rimossi anche supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune disporrà la rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è da considerarsi abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria, nonché all'installazione dei mezzi pubblicitari.

I richiedenti riconoscono l'assoluta carenza di responsabilità, e quindi di legittimazione passiva, del Comune in ordine a tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli (e/o a causa degli) impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Competente del Comune si ritengono, comunque, condizionate all'assunzione degli obblighi da parte degli istanti, come indicati nel presente articolo.

#### **Art. 13**

##### **Manutenzione degli Impianti**

Tutte le autorizzazioni di esposizioni pubblicitarie si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenute utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle necessarie modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

#### **Art. 14**

##### **Divieti limiti e prescrizioni**

1. Su tutto il territorio comunale è vietata:

- la pubblicità a luci intermittenti;
- la pubblicità mediante il lancio di manifesti;
- la pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze o da tali luoghi percepibile e mobile con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale (art.59 DPR 495/92 ed art.7 legge 4 Aprile 1956 e successive modificazioni);
- l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione, su ringhiere e balconi;
- l'installazione di striscioni pubblicitari collocati trasversalmente alle pubbliche vie;
- l'installazione di gonfaloni collocati sui pali della pubblica

illuminazione o su altri sostegni lungo la pubblica via.

- la pubblicità effettuata su automezzi, sia di proprietà che in locazione, la cui destinazione è esplicitamente promozionale o pubblicitaria;
- la pubblicità effettuata con distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario o mediante persone circolanti;
- la collocazione di impianti pubblicitari che presentano sporgenze su area pubblica.

Relativamente agli esercizi commerciali, la collocazione degli impianti pubblicitari resta subordinata alle norme di cui al REC annesso al PRG ed ai **eventuali** Regolamenti del Decoro relativi al centro Storico di Aci Castello ed Acitrezza.

Il Comune si riserva la facoltà, in sede di redazione del Piano delle insegne di imporre limiti e/o condizioni maggiormente restrittivi, nei casi in cui si tratta di allocare impianti in strade strette e/o senza marciapiede.

In deroga al codice della strada sono previste le seguenti distanze degli impianti pubblicitari dagli incroci:

mt. 5 per incroci senza semafori;

mt. 10 per incroci con semafori;

mt. 25 per incroci ad alta densità di traffico.

Mt. 6 distanze tra impianti: Si può prevedere che gli impianti pubblicitari possono essere affiancati in modo da formare un unico impianto doppio o triplo. Ma anche tra gli impianti multipli deve essere mantenuta la distanza minima.

**2.** I divieti, i limiti, le prescrizioni e le deroghe elencati nel presente articolo devono essere osservati in sede di studio e di elaborazione del piano generale, il quale, a seguito di un esame delle peculiarità del territorio comunale, potrà prevedere ulteriori divieti di collocazione di mezzi pubblicitari.

**3.** Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva (a facoltà di disporre lo spostamento in Altre posizioni dei mezzi pubblicitari già autorizzati, nei casi di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## TITOLO IV IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

### Art. 15

#### Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**Art. 16**

**Soggetto passivo**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la mercé o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 17**

**Applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per mezzo pubblicitario s'intende qualsiasi manufatto attraverso il quale viene diffuso il messaggio, che può essere costituito da scritte, figure, disegni, fregi guarnizioni e tutto ciò che è finalizzato a dare più risalto al soggetto pubblicizzato, il cui perimetro definisce la figura piana in base alla quale va calcolata la superficie imponibile.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, nonché per i cartelli di pubblica utilità e ministeriali.

Per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono l'imposta non è dovuta per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, art 10 lett. e legge 28.12.2001 n.446. Per le superfici maggiori tale beneficio decade.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

La superficie per le insegne costituite da singole lettere, anche se a distanza tra loro, è determinata in base alla figura minima piana geometrica che circoscrive l'iscrizione per l'intero suo sviluppo, compresi disegni, figure, ecc.

**Art. 18**

**Affissioni dirette**

Le affissioni dirette con contenuto politico ed istituzionale vengono gestite esclusivamente dal Comune, quelle di natura commerciale possono essere gestite anche dal concessionario del servizio, previo appalto pubblico ai sensi di legge.

**Art. 19**

**Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'articolo precedente è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e il tipo di pubblicità.

Nell'ipotesi di modifiche che comportino variazioni della superficie e del tipo di pubblicità esposta, deve essere presentata una nuova dichiarazione.

In tal caso, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello eventualmente pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della ragione sociale o del titolare dell'attività.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La presentazione della dichiarazione e dell'eventuale attestazione del versamento dell'imposta per la pubblicità esposta senza la preventiva autorizzazione, come prevista dal presente regolamento, non esplica alcun effetto ai fini della regolarizzazione autorizzativa ed impositiva. In tali ipotesi, i mezzi pubblicitari, ove collocati, si considerano abusivi e quindi perseguibili ed assoggettabili all'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative previste nei successivi articoli. L'imposta eventualmente versata sarà trattenuta a titolo di acconto di quanto dovuto da definire in sede di contenzioso

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2, e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 20**

**Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D Lgs.507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento ad un Euro per difetto se inferiore o per eccesso se superiore ai 50 centesimi di Euro.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1500,00.

**Art. 21**

**Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita stanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 22**

##### **Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni del D. Lgs.507/1993 e succ. mod. Il Funzionario Responsabile, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è il Responsabile preposto al Servizio competente, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici. Lo stesso, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### **Art. 23**

##### **Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà;

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art. 24**

##### **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono come da art.11 del presente regolamento;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle

- rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **TITOLO V**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 25**

##### **Oggetto**

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale: esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

#### **Art. 26**

##### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con provvedimento comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

#### **Art. 27**

##### **Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà;

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; per gli annunci mortuari.

#### **Art. 28**

##### **Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 29**

##### **Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art 19 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

### **TITOLO VI -DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 30**

##### **Sanzioni tributarie e interessi**

Si applicano le seguenti sanzioni:

- a) per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,65;
- b) per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal

cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23;

Le sanzioni indicate nelle **lettere a) e b)** sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 31**

#### **Sanzioni amministrative**

il Comune vigila sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. A tal fine, le funzioni di controllo sono attribuite al corpo dei W.UU ed ai funzionari tecnici ed amministrativi del servizio pubblicità e affissione, muniti di specifica legittimazione, con l'incarico di eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini con le modalità stabilite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 e dal Codice della Strada, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni tributarie ex art. 23 del D.Lgs. n. 507/93.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 a Euro 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione entro giorni 15 degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente sono sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché della imposta e dell'ammontare delle soprattasse ed interessi; gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa entro giorni 30 dalla notifica della

rimozione, trascorso tale termine il Comune provvedere alla vendita o alla rottamazione degli impianti; l'onere della rimozione, della custodia, nonché della vendita o rottamazione degli stessi sarà a carico del concessionario esclusivo della pubblicità che provvedere a sue spese. Il ricavato proveniente dalla vendita dei manufatti dimessi, sarà imputato dal concessionario come ristoro delle spese sostenute per la rimozione e la custodia degli impianti.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Piano, si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario, e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Resta ferma la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle norme tributarie vigenti, i funzionari dell'Ufficio comunale preposto e gli agenti della Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano con apposito verbale le violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative e provvedono altresì a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge necessarie per l'applicazione e la riscossione delle sanzioni medesime. L'organo competente a irrogare le sanzioni amministrative, con formale provvedimento, è il Dirigente dell'ufficio comunale competente individuato a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267.

Il Comune, o il concessionario del servizio può altresì effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e degli interessi.

Sono altresì rimossi i veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 ed art. 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, qualora gli stessi siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità come previsto dall' art 10 del presente Piano.

### **Art. 32**

#### **Gestione del servizio**

Il Consiglio Comunale può autorizzare il Dirigente responsabile all'affidamento in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93. La modalità e le condizioni per lo svolgimento del servizio in concessione a terzi sono stabilite in apposito disciplinare d'oneri approvato dal Consiglio Comunale. Nel caso di gestione in concessione, tutte le attribuzioni rivolte nel presente Regolamento al Responsabile del Servizio competente spettano al Concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ai sensi dell'art.11 D.Lgs. 507/93.

Il Servizio competente, secondo il Regolamento Comunale degli Uffici, provvede a vigilare anche per mezzo di ispezioni sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla

pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta. Il Comune può decidere di affidare in concessione secondo le disposizioni dell'art. 25 comma 3° del D. Lgs 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

### **Art. 33**

#### **Norme Transitorie e finali**

Gli impianti affissionistici e pubblicitari e i manufatti esistenti sul suolo pubblico, per i quali è stata rilasciata (secondo le precedenti disposizioni) l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, potranno essere mantenuti non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorso inutilmente tale termine, in mancanza di adeguamento alle disposizioni del presente Regolamento, gli impianti saranno considerati abusivi e l'Ufficio competente del Comune dovrà avviare la procedura, secondo il presente Regolamento.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi. Potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà avviare la procedura per l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 507/93, in tal caso gli impianti affissionistici e pubblicitari e i manufatti esistenti sul suolo pubblico, per i quali è stata rilasciata (secondo le precedenti disposizioni) l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, potranno essere mantenuti sino al giorno dell'aggiudicazione dell'appalto, indetto dal Comune per la fornitura e la gestione in esclusiva degli elementi di arredo urbano e/o impianti pubblicitari previsti nel presente regolamento e nel piano Generale degli impianti. In tale ultimo caso, trascorsi ulteriori giorni 30 dalla suddetta aggiudicazione al fine di consentire ai rispettivi titolari degli impianti medesimi la rimozione a proprie cure, detti impianti già abusivi secondo il primo comma del presente regolamento, saranno sottoposti alla procedura di rimozione in danno ai medesimi titolari.

Il Comune potrà prevedere in via di esecuzione della procedura amministrativa di rimozione degli impianti abusivi, che gli stessi vengano rimossi direttamente dall'aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio della pubblicità commerciale.

Tutte le altre forme di pubblicità (insegne monofacciali, bifacciali, targhe, ecc.) sopra non menzionate, dovunque collocate, che siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei criteri stabiliti dalla Soprintendenza Regionale BB. CC. M. devono essere adeguate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di legge ed, in particolare, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e succ. mod. ed integrazioni.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in precedenza approvato e modificato.

**Art. 34**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 disp. sulla legge in generale del c.c.

oooooooooooooooooooo